



COMUNE DI MONTE CREMASCO

Provincia di Cremona
UFFICIO POLIZIA LOCALE



Via Roma, 12 - ☒ 26010 - Monte Cremasco (CR) - ☎ 0373/791121-792488 - Fax 0373/791635
e-mail: polizia.locale@comune.montecremasco.cr.it - pec: polizialocale.montecremasco@pec.it

R. O. Nr. 33/2025	O G G E T T O	Ordinanza circolazione stradale di chiusura al traffico veicolare delle Vie SS. Nazario e Celso, Piazza Vittorio Emanuele III°, Via Roma, Via Manzoni, Via Dante Alighieri, Via Giovanni da Monte, Via Giuseppe Verdi, sospensione circolazione stradale ad esclusione dei mezzi di soccorso in occasione della Manifestazione denominata "SASSONISSIMO 2025" nelle giornate di: - VENERDI' 04 LUGLIO 2025 dalle ore 18.00 alle ore 01.00 di SABATO 05 LUGLIO 2025. - SABATO 05 LUGLIO 2025 dalle ore 18.00 alle ore 01.00 di DOMENICA 06 LUGLIO 2025.
Data 28/06/2025		
Prot.		

IL SINDACO

- **VISTA** la richiesta presentata dalla PRO LOCO MONTE CREMASCO APS in data 21/06/2025 Prot. 5265 con la quale chiede la chiusura delle strade a seguito di manifestazione denominata "SASSONISSIMO" nelle giornate di:
 - VENERDI' 04 LUGLIO 2025 dalle ore 18.00 alle ore 01.00 di SABATO 05 LUGLIO 2025.
 - SABATO 05 LUGLIO 2025 dalle ore 18.00 alle ore 01.00 di DOMENICA 06 LUGLIO 2025.
- **VISTA** l'autorizzazione temporanea all'occupazione di suolo pubblico nr. 32/2025 del 27/06/2025;
- **STABILITO**, alla luce degli interessi pubblici primari assegnati alla cura dell'Amministrazione comunale nella specifica materia, nonché degli interessi comprimari o secondari, pubblici o privati, emersi nel corso dell'istruttoria, che l'interesse pubblico primario concreto da perseguire, con il minor sacrificio possibile di tutte le altre posizioni che con esso vengano in qualche modo ad interferire, va individuato nell'aumentare la sicurezza dei cittadini;
- **RAVVISATA** la necessità di adottare un provvedimento atto a disciplinare la circolazione stradale nel tratto stradale interessato dall'evento, al fine di consentirne il corretto svolgimento e di tutelare la sicurezza delle persone e delle cose;
- **CONSIDERATO** quindi la necessità di pubblico interesse e la necessità di regolamentare la circolazione dei veicoli nelle suddette vie, tenendo conto delle caratteristiche tecniche delle strade in questione, al fine di permettere lo svolgimento della manifestazione sopra richiamata si rende quindi necessario chiudere al traffico alcune vie che attraversano il centro urbano del Comune e nello specifico Vie SS. Nazario e Celso, Piazza Vittorio Emanuele III°, Via Roma, Via Manzoni, Via Dante Alighieri, Via Giovanni da Monte;
- **RILEVATO** che è stato individuato un percorso alternativo;

COMUNE DI MONTE CREMASCO - - 1 - 2025-06-30 - 0005438

1

- **VISTI** gli artt. 5, 6 e 7 del vigente Codice della Strada, D. Lgs 285/92 e successive modificazioni od integrazioni;
- **VISTO** l'art. 1, comma 2, del sopra richiamato decreto legislativo, secondo il quale i provvedimenti attuativi si ispirano ai principi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della circolazione;
- **VISTO** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. 495/92;
- **VISTO** gli artt. 107 e seguenti del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e sue successive modifiche ed integrazioni;
- **PER I MOTIVI** sopra rappresentati;

ORDINA

La chiusura al traffico veicolare della Via SS. Nazario e Celso da intersezione con via Mariconti, Piazza Vittorio Emanuele III°, via Roma sino all'intersezione con via A. De Gasperi, Via Manzoni, Via Giovanni Da Monte, Via Giuseppe Verdi e Via Dante Alighieri da intersezione con Piazza Vittorio Emanuele III° fino al civico 4, nelle giornate di:

VENERDI' 04 LUGLIO 2025 dalle ore 18.00 alle ore 01.00 di SABATO 05 LUGLIO 2025.

SABATO 05 LUGLIO 2025 dalle ore 18.00 alle ore 01.00 di DOMENICA 06 LUGLIO 2025.

per consentire lo svolgimento della manifestazione denominata "SASSONISSIMO" ad esclusione dei mezzi di soccorso e Forze dell'Ordine;

Sempre nelle giornate di:

VENERDI' 04 LUGLIO 2025 dalle ore 18.00 alle ore 01.00 di SABATO 05 LUGLIO 2025.

SABATO 05 LUGLIO 2025 dalle ore 18.00 alle ore 01.00 di DOMENICA 06 LUGLIO 2025.

- la sospensione della circolazione di tutti i veicoli eccetto mezzi di soccorso e Forze dell'Ordine;
- la sospensione della circolazione in via SS. Nazario e Celso da intersezione via Mariconti, Via Manzoni, Piazza Vittorio Emanuele III, via Giovanni da Monte, via Dante Alighieri fino al civico 4 e Via Roma fino all'intersezione con via A. De Gasperi;
- l'istituzione dell'isola pedonale a partire da via SS. Nazario e Celso intersezione via Alessandro Volta fino a Via Roma cv.3;
- la via Giuseppe Verdi e la via Dante Alighieri (da intersezione con via dei Pini fino al civico 4) diventeranno a doppio senso di marcia solo per i residenti di suddette vie, che dovranno avere attenzione nel percorrerla;

Il traffico veicolare verrà dirottato sul seguente percorso in entrambi i sensi di marcia e precisamente:

- **I veicoli provenienti dalla ex S.S. 415 Paullese (via G. Garibaldi)**, per raggiungere la parte sud del paese, nonché i Comuni di Crespatica e Vaiano Cremasco, verranno deviati in via Mariconti, quindi Asse J, Asse2-ROT, Asse K, via A. De Gasperi;
- **I veicoli provenienti da Vaiano Cremasco e Crespatica** per raggiungere la ex S.S.415 Paullese dovranno seguire il percorso inverso;
- **Gli autobus provenienti dalla ex S.S. 415 Paullese (via G. Garibaldi)**, che effettuano servizio di linea, per raggiungere i Comuni di Crespatica e Vaiano Cremasco, verranno deviati in via Mariconti, quindi Asse J, Asse2-ROT, Asse K, via A. De Gasperi;

- **Gli autobus provenienti da Vaiano Cremasco e Crespiatica** per raggiungere la ex S.S. 415 Paullese dovranno seguire il percorso inverso;

AVVERTE

Il seguente provvedimento, esecutivi al momento dell'esposizione dei prescritti segnali stradali;

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare o fare osservare i contenuti della presente Ordinanza, avvertendo che i trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge, così come chi viola i contenuti del D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 e del D.P.R. n. 495 del 16.12.92 e successive modifiche ed integrazioni, sarà perseguito dalle sanzioni in essi previsti.

A norma dell'articolo 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 nr. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 nr. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque vi abbia interesse in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il: *Sovrintendente di Polizia Locale Sponchioni Augusto*.

Gli Operatori della Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

I trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge, così come chi viola i contenuti del D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 e del D.P.R. n. 495 del 16.12.92 e successive modifiche ed integrazioni, sarà perseguito dalle sanzioni in essi previsti.

DEMANDA

All'organizzatore/titolare della autorizzazione è fatto obbligo:

- l'apposizione della segnaletica di chiusura al traffico (come da allegato), il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica temporanea nonché la relativa rimozione e conseguente ripristino della viabilità originaria nel rispetto dei tempi indicati nella presente ordinanza;
- almeno 48 ore prima dell'inizio della manifestazione, in Via Santi Nazario e Celso, Via A. Manzoni, Via Giovanni da monte, Via Roma, Via Dante Alighieri, Via G. Verdi e nelle strade afferenti, dovrà apporre idonea segnaletica di avviso per i residenti/utenti circa le modifiche alla viabilità stabilite nella presente ordinanza e contestuale divulgazione ai residenti della chiusura delle strade a mezzo avviso porta a porta;
- l'adozione di tutte le misure necessarie al fine di rispettare quanto disposto dalla direttiva n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018 emanata dal Ministero dell'Interno in ordine ai modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;
- di assicurare che non sia arrecata offesa all'ambiente, alle strade ed ai relativi manufatti. Eventuali danni dovranno essere immediatamente segnalati all'Ente proprietario;

- di non lasciare rifiuti sulle aree pubbliche e di osservare tutte le cautele per quanto attiene il pericolo di incendi;
- le varie vie di accesso e di uscita (vie di fuga etc.) all'area destinata all'evento dovranno essere presidiate, a cura e sotto responsabilità degli organizzatori, da personale idoneamente preparato e da volontari con il compito di avvisare tempestivamente gli organi preposti, in caso di situazioni potenzialmente pericolose. Detto personale (opportunamente preposto dagli organizzatori, o altro personale idoneo incaricato) dovrà porre in essere le chiusure ed il posizionamento della relativa segnaletica stradale (o di altri mezzi idonei) dei vari tratti di strada indicati nella presente ordinanza e dovranno provvedere alla riapertura vigilando sulla sicurezza degli utenti della strada;
- avrà, altresì, l'onere di presidiare ogni transenna\via di accesso affinché la segnaletica non venga inopportunamente rimossa;

Agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo n° 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, l'incarico di curare l'osservanza della presente ordinanza vigilando affinché siano rispettate le prescrizioni imposte nel presente atto nonché di quelle previste nel provvedimento che autorizza lo svolgimento della manifestazione;

DISPONE

Che:

- L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della predisposizione e fornitura della occorrente segnaletica stradale, a norma del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione;
- L'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e nelle forme e nei termini di legge, pubblicazione sull'App "ComuneInforma" e mediante la consegna ai seguenti soggetti:
 - Pro Loco Monte Cremasco APS: prolocomontecremasco@cremapec.it;
 - Ufficio Tecnico Comunale: ufficio.tecnico@comune.montecremasco.cr.it;
 - Ufficio Polizia Locale di Monte Cremasco polizialocale.montecremasco@pec.it;
 - Stazione Carabinieri di Pandino tcr20488@pec.carabinieri.it;
 - Polizia Stradale Cremona dipps202.0521@pecps.poliziadistato.it;
 - Auto Guidovie Italiane/Adda Trasporti urp@autoguidovie.it - frogato@autoguidovie.it - fbazzoni@autoguidovie.it
 - Mezzi di soccorso a mezzo e-mail:
 - AREU LOMBARDIA: protocollo@pec.areu.lombardia.it;
 - Vigili del Fuoco: com.cremona@cert.vigilfuoco.it

Dalla Residenza Municipale, li 28 giugno 2025



Il Sindaco
avv. Giuseppe Lupo Stanghellini